



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente ff.
Avv. Maria Masi

Roma, 20 aprile 2021

Ill.mi Signori Avvocati

- COORDINATORE DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI
- PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
- PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: INTERCETTAZIONI DELLE CONVERSAZIONI DEI DIFENSORI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa di data 16 aprile 2021 e già portata all'attenzione della Ministra della giustizia, avente ad oggetto le intercettazioni delle conversazioni dei difensori e la tutela della riservatezza.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi

ellaria ellaria

Allegati: n. 1 c.s.

Roma - via del Governo Vecchio, 3 - tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

**DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 40-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 16 APRILE 2021**

OMISSIONS

DELIBERA n. 385

INTERCETTAZIONI DELLE CONVERSAZIONI DEI DIFENSORI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Consiglio Nazionale Forense.

a fronte delle notizie relative ad una indagine giudiziaria pendente avanti alla Procura della Repubblica di Trapani, nel corso della quale sarebbero state oggetto di captazione numerose conversazioni intervenute fra avvocati e giornalisti aventi ad oggetto aspetti connessi alla strategia difensiva

stigmatizza

la reiterata violazione della segretezza e riservatezza delle conversazioni del difensore che abbiano ad oggetto momenti della strategia difensiva, in violazione, qualora aventi ad oggetto conversazioni con i propri assistiti, del divieto di cui all'art. 103 c.p.p.;

rileya

la necessità di una più ampia tutela della riservatezza delle conversazioni dei difensori che non si limiti alla semplice inutilizzabilità processuale delle intercettazioni illegittimamente acquisite, atteso che lo stesso ascolto, quando ha ad oggetto momenti rilevanti ai fini della strategia difensiva, impatta in maniera significativa sullo stesso rapporto di fiducia con la parte assistita, che deve essere garantito dalla piena libertà dei colloqui:

ausnica

il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio a tutela del principio di riservatezza e dello stesso segreto professionale;

invita

gli organi di stampa a condividere la necessità di cautela nel caso di pubblicazione degli esiti di captazioni che abbiano ad oggetto conversazioni dei difensori, al fine di non favorire una prassi disfunzionale che, in occasione della richiamata vicenda, ha interessato anche una giornalista.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIONS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 20 aprile 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETERIA
Avv. Rosa Capria

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consulenzonazionaleforense.it*

PENALE » Presunzione di innocenza

28-4-2021

Presunzione di innocenza: la Dir. UE 343/2016 limita alla stretta necessità le informazioni delle Procure alla stampa

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di delegazione europea 2019–2020, la L. 53/2021, con la quale è stato delegato il Governo al recepimento da parte del nostro Paese della Direttiva europea del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2016, n. 343. Come emerge dalla sua intitolazione due sono le aree tematiche: il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (nell'accezione data dalla Corte di Giustizia) escludendosi i processi civili e amministrativi.

di Giorgio Spangher - Professore emerito di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 22 aprile 2021, n. 53 contenente la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (la c.d. Legge di delegazione europea 2019–2020): all'interno di essa è contenuta anche quella per recepire la direttiva europea n. 343 del 9 marzo 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono due le aree tematiche della direttiva, come emerge dalla sua intitolazione: il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (nell'accezione data dalla Corte di Giustizia) escludendosi i processi civili e amministrativi.

Come emergerà dall'esposizione del contenuto della direttiva, soprattutto in relazione ai possibili contenuti della presunzione di innocenza, sono palesi le ragioni per le quali le forze politiche hanno differito al 2021 il recepimento della direttiva, non dovendosi, infatti, escludere che il dato risulti connesso alla sopravvenuta mutata maggioranza di Governo.

Focalizzando l'attenzione sul contenuto delle disposizioni relative alla **presunzione di innocenza**, va subito sottolineato da un lato, che queste prevedono un sottosistema relativo al **diritto al silenzio** e al **diritto a non autoincriminarsi**, dall'altro, che il loro contenuto deve tener conto dei 51 considerando che precedono i 15 articoli della direttiva.

In termini generali, si riconosce che la garanzia operi fino a quando non sia stata legalmente provata la colpevolezza (par. 2 e 3); che comunque nessuna disposizione della direttiva potrà essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali assicurate dalla Cedu o da altre previsioni di diritto internazionale o di qualsiasi Stato membro (art. 11); che sia possibile differenziare le garanzie tra persone fisiche e persone giuridiche (considerando nn. 13, 14 e 15).

Integrando i considerando, l'elemento centrale della direttiva è costituito da quanto previsto dai par. 4 e 5, anche in relazione ai considerando nn. 20 e 21 sulle modalità formali (manette, gabbie, uniformi carcerarie) salve specifiche esigenze di cautela o processuali.

Con la prima disposizione si prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che, "fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità".

Va, tuttavia, precisato con il par. 3 della stessa previsione che "l'obbligo stabilito al par. 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico".

Corre tuttavia l'obbligo di chiarire come la riferita indicazione debba essere interpretata secondo quanto stabilito dai considerando 18 e 19. Da un lato, si dispone che "l'obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si invitî il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato, o per l'interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra

autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico". Tuttavia, "il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi. In ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata legalmente provata". Dall'altro, si precisa che "gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media".

È evidente come queste previsioni dovrebbero incidere sulle **esternazioni delle Procure della Repubblica e degli organi della polizia giudiziaria** ai quali dovrebbero essere precluse le conferenze stampa variamente documentate con le indagini svolte e gli atti posti a supporto delle scelte accusatorie.

Come anticipato, i par. 6 e 7 si occupano dell'**onere della prova** prevedendo che "gli Stati membri assicurano che l'onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l'eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile". Si precisa altresì che "gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta". La direttiva impone inoltre agli "Stati membri di assicurare che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di restare in silenzio in merito al reato che viene loro contestato, in quanto gli Stati membri devono assicurare che gli indagati e imputati godano del diritto di non autoincriminarsi". Naturalmente l'esercizio del diritto di non autoincriminarsi non impedisce alle autorità competenti di raccogliere prove che possono essere ottenute lecitamente ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dalla volontà dell'indagato o imputato. Questo elemento non esclude che le autorità giudiziarie non tengano conto, all'atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli indagati e imputati. In ogni caso, l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro.

Il capo 3 della direttiva fissa le regole per assicurare il **diritto dell'imputato di presenziare al processo** (par. 8) e con il par. 9 si assicura che il mancato rispetto della relativa previsione configuri il diritto dell'imputato ad un nuovo processo o ad un mezzo di ricorso che gli consenta di riesaminare il merito della causa anche in punto di esame di nuove prove.

La direttiva (capo 4) si completa significativamente con la previsione che impone di **assicurare agli indagati e agli imputati un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti assicurati dalla direttiva** (par. 10).

Parlamento europeo e Consiglio, direttiva 9 marzo 2006, n. 2016/343

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.